

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 1071 DEL 12/10/2020

OGGETTO: Ricovero minore in istituto educativo assistenziale - Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12 luglio 2018 - Liquidazione spesa mesi agosto e settembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento n. 10 del 10 settembre 2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

PREMESSO che, con Decreto del Tribunale per i Minorenni n. 3628/RIS del 7 novembre 2017, emesso nel procedimento 668/2017 VG, relativo alla minore ---. nata a ----OMISSIS---- il --OMISSIS--, figlia di ----OMISSIS---- e -----OMISSIS-----, si disponeva il collocamento della minore e della madre, qualora questa lo avesse consentito, in idonea struttura, con divieto di contatti con chiunque altro, di qualsiasi natura, anche telefonica, e divieto di prelievo, da parte di chiunque, senza preventiva autorizzazione del T.M.;

DATO ATTO che, effettuate le necessarie propedeutiche verifiche, avendo constatato che, né la minore né i genitori erano residenti a Tagliacozzo, con nota prot. n. 12625 del 16 novembre 2017, il decreto veniva restituito al Tribunale, e, con nota prot. n. 12679 in data 17 novembre 2017, se ne chiedeva la rettifica, significando che la minore non doveva essere affidata al servizio sociale di Tagliacozzo, non competente territorialmente, ma al servizio sociale del Comune di residenza;

VISTA la nota datata 21 novembre 2017, con la quale la responsabile della Comunità educativa -----OMISSIS----- di ---OMISSIS---, comunicava a questo Ente l'avvenuto inserimento della minore e della madre presso la struttura, in ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni sopra citato;

ACCERTATO che, in risposta a detta comunicazione, con nota prot. n. 12874 del 24 novembre 2017, inviata alla Comunità educativa, al Tribunale per i Minorenni, alla Comunità Montana Montagna Marsicana ed al Comune di Borgorose, si faceva presente che la minore risultava iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Borgorose, per cui si chiedeva nuovamente, al Tribunale per i Minorenni, di procedere alla rettifica del decreto;

ACQUISITA, in data 3 maggio 2018, al n. 5317 di protocollo, la nota del responsabile dei servizi sociali del Comune di Borgorose, nella quale si conferma che la signora -----OMISSIS----- e la minore --- risultano residenti in quel Comune dal 5 settembre 2013, ma si afferma che in realtà non

vi hanno mai dimorato stabilmente, e che la minore era stata prima affidata al servizio sociale del Comune di Avezzano (precedente Comune di residenza), per il collocamento in una struttura, successivamente al Comune di Scurcola marsicana, dove la madre aveva trovato una occupazione temporanea, ed infine al Comune di Tagliacozzo;

VERIFICATO, pertanto, che il Comune di Borgorose, non essendo stato dichiarato affidatario, non ritiene dover assumere a proprio carico alcun onere finanziario connesso con il collocamento in struttura della minore;

VISTA la nota prot. n. 1204/RIS del 15 maggio 2018, con la quale la Comunità Montana Montagna Marsicana di Avezzano, trasmette il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila dell'11 maggio 2018, con il quale si conferma l'affidamento della minore al servizio sociale di Tagliacozzo ed il collocamento in struttura protetta, e si nomina tutore provvisorio della minore il Sindaco del Comune di Tagliacozzo;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12 luglio 2018, esecutiva, si approvavano i seguenti criteri direttivi in relazione alla vicenda in argomento:

- 1) autorizzare l'anticipazione della spesa inerente la retta di ricovero della minore, al solo fine di tutelarne la posizione, ed in esecuzione delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, ancorché errate quanto alla competenza territoriale;
- 2) attivare, anche mediante l'ausilio di un legale, le procedure per il recupero delle somme che il Comune di Tagliacozzo dovrà anticipare, a carico del Comune di ultima residenza della minore, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che testualmente recita: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";*

VERIFICATO che, con l'atto su richiamato, si dava mandato a questo servizio in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali, in particolare in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa precisando che la stessa deve essere considerata una anticipazione per conto del Comune di Borgorose, che secondo il dettame di legge, è tenuto alla spesa in quanto Comune di ultima residenza prima del ricovero;

RICHIAMATA la determinazione n. 119 del 29 gennaio 2020, con la quale si impegnava la somma occorrente al pagamento della retta della minore, nel periodo gennaio/dicembre 2020, precisando che la spesa deve essere considerata una anticipazione per conto del Comune di Borgorose, che secondo il dettame di legge, è tenuto al pagamento in quanto Comune di ultima residenza prima del ricovero;

ACQUISITE:

1. la fattura n. 52_20 del 2 settembre 2020, dell'importo di € 1.953,00, relativa alle prestazioni rese nei confronti della minore nel mese di agosto 2020;

2. la fattura n. 57_20 del 1 ottobre 2020, dell'importo di € 1.890,00, relativa alle prestazioni rese nei confronti della minore nel mese di settembre 2020;

PRECISATO che l'inserimento di minori a seguito di ordine del giudice o provvedimento di struttura socio-sanitaria non va considerato come appalto, ma come attività di intermediazione per individuare la struttura meglio idonea alle necessità evidenziate dal piano individuale di inserimento;

CHIARITO, pertanto, che il pagamento alla struttura non deve essere considerato come corrispettivo per un servizio reso al comune, bensì come un "contributo" che il comune assegna alla persona, provvedendo, tuttavia, a pagare direttamente la retta alla struttura (in tutto o in parte) al posto della persona non in condizione socio-economiche tali da poter sopportare il relativo onere;

DATO ATTO, di conseguenza, che gli inserimenti in istituto non consistono affatto in appalti di servizio e, pertanto, non è richiesto né il Cig né di trattare il procedimento applicando la disciplina del codice dei contratti;

DATO ATTO che sono in corso di attivazione le procedure per il recupero delle somme a carico del Comune tenuto al pagamento, ai sensi di legge, cioè a carico del Comune di Borgorose;

RITENUTO, pertanto, procedere alle liquidazioni avendo verificato che le prestazioni sono state regolarmente rese ed avendo acquisito la documentazione relativa alla regolarità contributiva (prot. INPS_21769967 del 2 luglio 2020 avente scadenza il 30 ottobre 2020);

VISTO il bilancio di Previsione anno 2020, esecutivo;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa:

1. LIQUIDARE, in favore dell'Istituto della Cooperativa Sociale **---OMISSIS---**, avente sede in **---OMISSIS---**, Via **-----** n. **---**, C.F. **---OMISSIS---**, le seguenti fatture:
 - n. 52_20 del 2 settembre 2020, dell'importo di € 1.95300, relativa alle prestazioni rese nei confronti della minore T.A. nel mese di agosto 2020;
 - n. 57_20 del 1 ottobre 2020, dell'importo di € 1.890,00, relativa alle prestazioni rese nei confronti della minore T.A. nel mese di settembre 2020;
2. IMPUTARE la spesa sull'impegno n. 162 assunto sul cap. 3045 del bilancio 2020;
3. LIQUIDARE la spesa nel modo che segue:
 - Per € 3.360,00 in favore della Cooperativa, con bonifico sul c/c bancario avente il seguente codice IBAN: IT20Q0832740790000000005206;
 - Per € 183,00, somma corrispondente all'aliquota I.V.A., in favore dell'erario nei modi e termini di legge;

4. DARE ATTO che tale spesa deve essere considerata una anticipazione per conto del Comune di Borgorose, che secondo il dettame di legge, è tenuto al pagamento in quanto Comune di ultima residenza prima del ricovero;
5. DARE ATTO, infine, che sono in corso le procedure legali per il recupero della anticipazione a carico del Comune di Borgorose.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1340 del 10/10/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 12/10/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1340 del 10/10/2020** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1919	1	162	----- OMISSIS -----	1.953,00
2020	1920	1	162	----- OMISSIS -----	1.890,00

TAGLIACOZZO, li 13/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1610

Il 14/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1071 del 13/10/2020** con oggetto:

Ricovero minore in istituto educativo assistenziale - Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12 luglio 2018 - Liquidazione spesa mesi agosto e settembre 2020.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 14/10/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA